

Relazione introduttiva del Coordinamento Donne di Trento alla proposta di legge “Disposizioni per la promozione ed il sostegno di Centri per donne in situazioni di violenza”.

I dati sullo sconvolgente fenomeno della violenza sulle donne e in particolare su quella domestica restano estremamente preoccupanti e chi ha dimestichezza con la lettura dei quotidiani non può non rilevare lo stillicidio di notizie di morti violente per mano di partner o ex che riguarda le donne di tutti i ceti sociali senza distinzione di cultura, censo e professione. Questo sconvolgente quadro è confermato anche dai dati Eures 2007 dai quali risulta che, in Italia, oltre 60 donne sono state uccise da mariti e conviventi nei primi sei mesi del 2007, facendo sì che la famiglia tolga alla mafia il primato di causa per morti violente. I dati ISTAT del 2007 ci dicono anche che le violenze fisiche reiterate, così come le violenze sessuali, sono agite dai partners nel 69,7% dei casi. A questo si deve aggiungere che il numero delle denunce presentate è nettamente inferiore rispetto alla realtà del fenomeno e che molto spesso i delitti denunciati non ricevono da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti quella considerazione professionale e quella valutazione di rilevanza sociale necessarie a dare risposte adeguate. Spesso infatti tali delitti vengono derubricati a semplici conflitti coniugali o familiari e trattati come tali, in contrasto con quanto sostenuto sia dall'ONU sia dal Parlamento Europeo che li qualificano correttamente come tra le più gravi violazioni dei diritti umani, frutto di una società e di una cultura ancora, nonostante tutto, patriarcali, in cui le relazioni storicamente ineguali di potere tra gli uomini e le donne si riflettono non solo nella vita pubblica, ma anche nella vita privata. Per questo sia a livello internazionale sia a livello europeo è stato ritenuto fondamentale il lavoro dei Centri antiviolenza voluti dalle donne che, dando una lettura di genere del fenomeno, sono stati in grado di offrire quella solidarietà femminile e quel sostegno qualificato indispensabili per uscire in sicurezza dalla violenza.

Gli organismi europei si sono infatti più volte espressi in materia di violenza contro le donne. I primi atti fondamentali sono stati prodotti nel corso degli anni '90 e hanno rappresentato la base delle successive Raccomandazioni, in particolare della Raccomandazione 2002(5). Per una panoramica completa degli atti normativi finora prodotti si suggerisce uno sguardo al sito internet del Consiglio d'Europa.¹ La normativa europea in materia di violenza sulle donne privilegia, non a caso, in maniera inequivocabile, l'approccio di genere nell'affrontare situazioni di violenza sulle donne e individua nei Centri AntiViolenza che raccolgono questa tradizione di pensiero e di azione i soggetti competenti ed esperti che devono essere privilegiati dalle istituzioni europee, nazionali e locali nei seguenti ambiti di intervento per il contrasto della violenza sulle donne:

- a) finanziamento per l'espletamento di attività di consulenza, sostegno, aiuto e alloggio a donne vittime di violenza sole o con figli minori;
- b) coordinamento di concerto con le istituzioni, realizzazione e verifica dei piani di intervento contro la violenza alle donne;
- c) formazione e consulenza rivolta agli operatori delle istituzioni e del privato sociale che possono incontrare nella loro pratica professionale donne vittime di violenza.

Il riconoscimento dell'efficacia della metodologia adottata dai Centri AntiViolenza nella gestione dei casi di violenza e della validità dell'approccio prescelto per attuare iniziative di contrasto alla violenza di genere è ampiamente documentato e sostenuto da tutti gli atti politici e dalle linee guida europee ad esempio, nel *"Final report of activities of the Group of specialists for combating violence against women (EG-S-VL), including a Plan of Action for combating violence against women"* (1997),² nelle note introduttive del testo *"Violence against women. Compilation of the main texts of the Council of Europe since 1995"* (2002) che racchiude tutta la documentazione europea sull'argomento della violenza contro le donne prodotta fino a quel momento,³ nella Raccomandazione 2002(5)⁴ e nel documento ufficiale *"Protecting Women Against Violence.*

¹ http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/05._Violence_against_women/

² [http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-S-VL\(97\)1_E.pdf](http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-S-VL(97)1_E.pdf)

Analytical study on the effective implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states”⁵

Questi documenti ufficiali affermano con inequivocabile chiarezza i presupposti alla base di ogni intervento in materia di violenza sulle donne condotto a livello europeo, nazionale e locale. I Centri AntiViolenza e le Case delle Donne che, in Italia, garantiscono il rispetto degli standard minimi europei in materia di accoglienza e supporto delle donne vittime di violenza fanno parte di un network nazionale denominato “D.I.R.e.”, Donne in rete contro la violenza maschile, di cui il Centro AntiViolenza di Trento è fondatore e referente per il territorio della Provincia Autonoma di Trento⁶ e del network europeo WAVE (Women Against Violence Europe) presso il quale il Centro AntiViolenza di Trento gode di riconoscimento.⁷

Le Leggi Regionali finora approvate in Italia in materia di violenza sulle donne,⁸ trasponendo i principi alla base degli atti politici europei, mirano, per il contrasto di tale fenomeno, al finanziamento dell’esperienza specifica dei Centri AntiViolenza e delle Case di Accoglienza ad essi annesse. Il termine Centro Antiviolenza nominato nelle varie leggi regionali si riferisce infatti ad

3

[http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/05_violence_against_women/093_EG\(2004\)5.asp#TopOfPage](http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/05_violence_against_women/093_EG(2004)5.asp#TopOfPage)

4 [http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_Rec\(2002\)5_E.pdf](http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_Rec(2002)5_E.pdf)

5 [http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/PDF_CDEG\(2007\)3rev_E.pdf](http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/PDF_CDEG(2007)3rev_E.pdf)

6 Sito web, network D.I.R.e.: <http://www.women.it/centriantiviolenza/>

7 <http://www.wave-network.org/start.asp?seite=3&list=yes&land=ITALY&sw=67&headerid=swland&ms3=cou>

8 Le Regioni italiane che hanno finora legiferato in materia di violenza sulle donne sono:

una unica realtà che svolge la duplice funzione di accoglienza delle donne tramite colloqui e, se necessario, di alloggio temporaneo delle stesse con i loro figli/e.⁹

Le Leggi Regionali confermano a più riprese il ruolo decisivo della metodologia dei Centri AntiViolenza con annessa Casa di Accoglienza che intendono adeguatamente sostenere e finanziare.

Di seguito alcuni esempi:

“La Regione al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori finanzia centri antiviolenza e case di accoglienza” (Art. 3, c. 1)

“Gli Enti locali singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all’art. 2 per lo studio, redazione e gestione del progetto antiviolenza...” (Art. 6)

“il Centro Antiviolenza può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori (...) l’accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall’equipe di accoglienza” (Art. 3 c. 1, c. 7 e Art. 5 c. 3)

Regione Basilicata, Legge Regionale 29 Marzo 1999 n° 9 - Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale; Regione Puglia, Legge Regionale 25 Agosto 2003 n° 17 - Sistema Integrato d'Interventi e Servizi Sociali Regione Sicilia, Legge Regionale 9 Maggio 1986 n° 22 - Riordino dei Servizi e delle Attività Socio-Assistenziali in Sicilia Regione Friuli Venezia Giulia, Legge Regionale 16 Agosto 2000 n° 17 - Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà; Regione Abruzzo, Legge Regionale 20 Ottobre 2006 n° 31 - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per le Donne maltrattate, Regione Lazio, Legge Regionale 15 Novembre 1993 n° 64 - Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella regione Lazio; Regione Campania, Legge Regionale 23 Febbraio 2005 n° 11 - Istituzione di Centri e Case di Accoglienza ed Assistenza per Donne maltrattate; Regione Liguria, Legge Regionale 6 Marzo 2007 - Istituzione di Centri e Case di Accoglienza ed Assistenza per Donne maltrattate; Regione Calabria, Legge Regionale 21 Agosto 2007 n° 20 - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà; Regione Sardegna, Legge Regionale 7 Agosto 2007 n° 8 - Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza; Regione Toscana, Legge Regionale 16 Novembre 2007 n° 59 - Norme contro la violenza di genere; Regione Friuli Venezia Giulia L.R 16 Agosto 2000 n° 17 - Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà; Provincia Autonoma di Bolzano, Legge Provinciale 6 Novembre 1989 n° 10 - Istituzione del servizio Casa delle Donne

⁹ *“L’accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro AntiViolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza; a dette strutture, si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti”* (Art. 3, c. 3 e c. 4 della Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 17 “Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà della Regione Friuli Venezia Giulia; Art. 7 Legge Regionale dell’Abruzzo 20 Ottobre 2006 n° 31 - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per le Donne maltrattate) *Le case di accoglienza hanno la finalità di accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti assieme ai loro figli minori (...) L’accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall’equipe di accoglienza* (Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza” della Regione autonoma della Sardegna)

della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza” della Regione Autonoma della Sardegna)

L’Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia “Progetti antiviolenza” (Art. 3, c. 1)

Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni aventi i requisiti di cui all’art. 2 c. 2 per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza... (Art. 10, c. 1)

L’accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza a seguito di adeguata valutazione del caso (Art. 5, c. 2)

Legge Regionale della Calabria del 21 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà

La Regione (...) finanzia progetti antiviolenza (Art. 3, c. 1)

I progetti prevedono il sostegno, l’attivazione e la gestione dei “centri antiviolenza” e delle “case di accoglienza” (Art. 3, c. 2)

L’accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza (Art. 7, c. 2)

Legge Regionale dell’Abruzzo 20 Ottobre 2006 n° 31 - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per le Donne maltrattate

L’Amministrazione Regionale (...) finanzia “Progetti Antiviolenza (Art. 3, c. 1)

Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili aventi i requisiti di cui all’art. 2, c. 2 per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza... (Art. 7, c. 1)

L’accesso alle Case di Accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro AntiViolenza secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza (Art. 3, c. 3)

Legge Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del 16 Agosto 2000 n° 17 - Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà

La Regione (...) promuove e sostiene la realizzazione di Centri AntiViolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e sostiene altresì i centri già esistenti sul territorio (Art. 5, c. 1)

L’accesso alle strutture “casa rifugio” e “struttura alloggiativa temporanea” (...) può avvenire per tramite i Centri AntiViolenza o i servizi sociali territorialmente competenti

L’accesso alle strutture di cui al comma 1 è preceduto dall’adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri AntiViolenza e i servizi sociali, con l’obiettivo di far raggiungere alla donna la piena autonomia (Art. 9, c. 1 e c. 2)

Legge Regionale della Liguria del 6 marzo 2007 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza).

Le leggi regionali sono cioè volte a finanziare i Centri Antiviolenza e a stipulare convenzioni con i Centri Antiviolenza e le Case di Accoglienza considerate come un’unica e specifica realtà,

strettamente collegata l'una all'altra e che svolgono le molteplici funzioni sia di consulenza, aiuto, supporto che di alloggio temporaneo alle donne e ai loro figli/e.¹⁰

Gli atti di indirizzo politico europei affermano che sono i Centri AntiViolenza, di concerto con le istituzioni, i soggetti principalmente preposti a delineare le azioni di contrasto alla violenza nei territori locali e nazionali¹¹ e pertanto affermano che “le istituzioni, nel riconoscere la competenza dei Centri Antiviolenza, si devono impegnare nella implementazione e promozione del loro approccio presso altre organizzazioni che possono venire a contatto con donne vittime di violenza attraverso la diffusione di pubblicazioni e corsi di formazione ad hoc nei riguardi degli operatori di dette strutture. Le istituzioni devono inoltre riconoscere il ruolo chiave dei Centri AntiViolenza nel monitoraggio dell'implementazione delle linee guida presso le varie organizzazioni presenti sul territorio a livello locale e nazionale e nell'elaborazione di raccomandazioni che favoriscano l'assunzione del loro approccio e metodologia dell'accoglienza”.¹²

Gli atti di indirizzo politico europei inoltre individuano nei Centri AntiViolenza i principali interlocutori istituzionali nella messa a punto di azioni di contrasto alla violenza a livello locale e nazionale e per lo svolgimento delle attività di formazione rispetto al fenomeno della violenza maschile sulle donne. Gli atti affermano: “le

10 “L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro AntiViolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza; a dette strutture, si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti” (Art. 3, c. 3 e c. 4 della Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 17 “Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà della Regione Friuli Venezia Giulia; Art. 7 Legge Regionale dell'Abruzzo 20 Ottobre 2006 n° 31 - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per le Donne maltrattate)

11 *Governments, ministries and institutions have a primary responsibility to demonstrate leadership and provide resources to empower women, achieve equality and end violence. **This must be done in partnership with women's organisations and NGOs which focus on violence against women.*** (“Final report of activities of the Group of specialists for combating violence against women (EG-S-VL), including a Plan of Action for combating violence against women” 1997)

12 Vedi “Final report of activities of the Group of specialists for combating violence against women (EG-S-VL), including a Plan of Action for combating violence against women” (1997): *11.16 Governments should recognise women's organisations as the experts in this area. This has at least two implications. Firstly, that governments should enable women's organisations to promote their philosophies and practices to other organisations, for example, through publications and training. Secondly, that they should recognise the key role such groups have locally, regionally and nationally in monitoring the responses of other organisations, and making recommendations for change.*

istituzioni, nel riconoscere la competenza dei Centri Antiviolenza, si devono impegnare nella implementazione e promozione del loro approccio presso altre organizzazioni che possono venire a contatto con donne vittime di violenza attraverso la diffusione di pubblicazioni e corsi di formazione ad hoc nei riguardi degli operatori di dette strutture. Le istituzioni devono inoltre riconoscere il ruolo chiave dei Centri AntiViolenza nel monitoraggio dell'implementazione delle linee guida presso le varie organizzazioni presenti sul territorio a livello locale e nazionale e nell'elaborazione di raccomandazioni che favoriscano l'assunzione del loro approccio e metodologia dell'accoglienza".¹³

La normativa europea individuando nella disuguaglianza di potere tra uomini e donne la causa principale della violenza sulle donne, sottolinea, in particolare attraverso la Raccomandazione 2002(5), i limiti e la pericolosità del ricorso ad approcci neutri nell'intervento con donne vittime di violenza, attribuendo invece rilievo ed efficacia agli approcci condotti secondo un'ottica di genere da parte dei Centri AntiViolenza.¹⁴ La metodologia dell'accoglienza rintracciabile nella pratica professionale dei Centri Antiviolenza rappresenta il punto di forza di queste esperienze che sono in grado di offrire servizi efficaci a donne alla ricerca di un aiuto concreto per uscire in maniera sicura dalla violenza domestica. I Centri Antiviolenza vengono pertanto definiti "ineguagliabili" nel supporto di vittime di violenza:

13 Vedi "Final report of activities of the Group of specialists for combating violence against women (EG-S-VL), including a Plan of Action for combating violence against women" (1997): *11.16 Governments should recognise women's organisations as the experts in this area. This has at least two implications. Firstly, that governments should enable women's organisations to promote their philosophies and practices to other organisations, for example, through publications and training. Secondly, that they should recognise the key role such groups have locally, regionally and nationally in monitoring the responses of other organisations, and making recommendations for change.*

14 *6.8 A fundamental shift is required in how knowledge is understood and created. Most knowledge to date has been created from an androcentric point of view, that is: taking men as the norm and placing them at the centre. In this model, women are viewed as the exception to the norm. A shift is needed towards gynocentrism: placing women at the centre in the creation of knowledge about and for them. **Much of recent knowledge about violence against women is the result of this shift being made by feminist researchers. This is explicit in the principle that violence must be understood and defined from the standpoint of the women and girls who experience it.***

Woman-centred NGOs are uniquely able to support the process of empowerment. Without their work, victims will not come forward, women will resign themselves to men's violent treatment, and generations of children will be harmed (...) much more must be done to give recognition, encouragement and respect to the NGOs that have pursued their goals of overcoming violence against women against enormous obstacles (Protecting Women Against Violence. Analytical study on the effective implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states).

Gli atti di indirizzo politico europei si ritrovano, oltreché confermati nelle varie Leggi Regionali precedentemente indicate, in vari atti politici nazionali, trasversalmente alle appartenenze e agli schieramenti politici:

a) Il call center nazionale 1522 contro la violenza alle donne è una iniziativa istituita dal Ministero delle Pari Opportunità (Ministra Prestigiacomo) nel 2005 di concerto con i Centri AntiViolenza italiani e le Case delle Donne, iniziativa di cui il Centro AntiViolenza di Trento è referente provinciale.

b) Il Disegno di Legge approvato dal Governo nel dicembre 2007 *“Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”*¹⁵ promosso in particolare dall’allora Ministra Barbara Pollastrini individua esclusivamente nei Centri AntiViolenza gli interlocutori privilegiati dalle istituzioni in materia di violenza sulle donne istituendo un apposito registro (art. 7) e definendo i Centri Antiviolenza i soggetti che, di concerto con gli enti locali, possono presentare progetti da finanziare su questa tematica. Nel corso della scorsa legislatura la Ministra si è fatta inoltre promotrice di numerosi incontri con l’Associazione Nazionale D.I.R.e (Donne in Rete contro la violenza maschile) che raccoglie i Centri AntiViolenza e le Case delle Donne, individuandoli come principali interlocutori per la messa a punto di un Piano di azione nazionale contro le violenze alle donne e per la istituzione di uno specifico Forum sull’argomento; Collaborazione che non è cessata con il cambio di Governo attraverso la stesura, di concerto con i Centri AntiViolenza, del Disegno di Legge n. 1296 *“Misure per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle vittime”*¹⁶ di iniziativa di Vittoria Franco, esponente PD, presentato in data 22 dicembre 2008. Si tratta nuovamente di un Disegno di Legge incentrato sulla valorizzazione e sul sostegno economico della specifica esperienza dei Centri AntiViolenza

15 http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/ac-2169.pdf

16 <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32985.htm>

organizzati dalle donne, in piena coerenza con gli atti di indirizzo politico europei e con quanto affermato in precedenza rispetto al riconoscimento della piena autonomia dei Centri AntiViolenza.

c) il Governo attuale ha promosso alcune occasioni di incontro tra la Ministra Mara Carfagna, il Capo di Gabinetto Simonetta Amatone e i Centri AntiViolenza, tra cui quello di Trento; incontri che sono proseguiti anche nel mese di aprile 2009 per la pianificazione tra istituzioni e Centri Antiviolenza di strategie mirate di contrasto alla violenza.

Le stesse linee programmatiche della Ministra Carfagna privilegiano il finanziamento dei Centri AntiViolenza rispetto ad altre strutture e ne sottolineano il ruolo fondamentale:

“Per questo motivo ho ritenuto prioritario e doveroso visitare i centri antiviolenza presenti sul territorio di Roma e verificare, personalmente, l’importanza dell’attività svolta dalle responsabili e dalle operatrici all’interno di queste strutture che offrono ospitalità e protezione alle vittime di violenza.

L’attività dei centri è fondamentale ma non può essere considerata l’unica soluzione. Il fenomeno della violenza contro le donne non deve essere visto come un problema solo delle donne, viceversa è un problema culturale che investe l’intero Paese e come tale va affrontato, tenendo alta l’attenzione sull’argomento.

Servono risorse economiche dedicate esclusivamente a finanziare i centri e i progetti di recupero delle vittime”. (Linee Programmatiche 2008)

L’associazione nazionale D.I.R.e. (Donne in Rete contro la violenza maschile) di cui il Centro AntiViolenza di Trento è tra le associazioni fondatrici, coopera inoltre con il Consiglio Superiore della Magistratura sulle tematiche della violenza alle donne; attività che a livello locale si è concretizzata nella formulazione per il Tribunale di Trento da parte del Centro AntiViolenza di Trento di un Vademecum in cui si delinea l’approccio da assumere nella trattazione di casi di violenza da parte del personale di Polizia e Carabinieri. I Centri AntiViolenza inoltre sono individuati come i principali *stakeholders* delle donne vittime di violenza e per questo sono autorizzati a costituirsi parte civile nel corso dei processi per violenza.

Diversi sono dunque i punti di forza dei Centri Antiviolenza. Essi riescono ad intercettare quella domanda, altrimenti inevasa, proveniente dal ceto medio della popolazione femminile che difficilmente si rivolge al Servizio Sociale o a Enti del Privato Sociale esistenti sul territorio. Indicativo, in proposito, è il fatto che solo il 9% delle donne accolte dal Centro Antiviolenza di Trento si era rivolto, prima che al Centro, a enti di questo tipo. Ancora meno, come studi e ricerche al riguardo dimostrano, questa tipologia di utenti si rivolgerebbe ad un servizio gestito direttamente dall’Ente Pubblico che inevitabilmente nella loro percezione viene vissuto come intervento burocratico e stigmatizzante. In tal modo i Centri Antiviolenza riescono a dare un contributo assolutamente prezioso per spezzare il silenzio che, in particolare, copre questo tipo di violenza e per rompere la solitudine delle donne che la subiscono e che trovano condivisione nell’uscirne e forza nel sostegno delle altre donne.

Un altro punto di forza dei Centri ha a che fare con la metodologia utilizzata e con la presa in carico globale della situazione prospettata dalla donna, che può prevedere anche incontri con donne medico e legali presso il Centro stesso, accompagnamenti presso i servizi, aiuto nella eventuale ricerca di un lavoro e nella stesura di curriculum lavorativi, supporto dei loro figli/e minori, aiuto nella raccolta di documentazione dei casi di violenza anche fotografando le lesioni della donna, custodendo i certificati medici e le denunce. Essi sanno offrire inoltre indicazioni indispensabili per un'uscita in sicurezza dalla violenza e molto altro ancora. Il tutto garantendo la massima riservatezza.

Un ultimo, ma non per importanza, punto di forza dei Centri Antiviolenza ruota intorno alle attività di consulenza e formazione che comunemente svolgono nei riguardi del personale di enti pubblici e privati che a vario titolo vengono in contatto anche con donne vittime di violenza.

I Centri Antiviolenza sono infatti luoghi complessi, sfaccettati, professionalizzati, che al di là dell'attività di sostegno alla donna, hanno fra i loro compiti azioni di sensibilizzazione, prevenzione, formazione, tutte azioni volte a produrre una nuova sensibilità in tema di violenza di genere.

Ha infatti basi prettamente culturali la violenza maschile sulle donne, è cartina di tornasole delle disuguaglianze di genere, dei ruoli che culturalmente sono assegnati a uomini e a donne, non rimanda a situazioni conflittuali, anche estreme, fra i partners, bensì a situazioni in cui, in assenza di conflitto, vi è l'uso della violenza da parte del genere maschile su quello femminile al fine di dominare, possedere e controllare l'altro.

Il riconoscimento di un ruolo fondamentale ai Centri AntiViolenza nel delineare politiche nazionali e locali di contrasto al fenomeno della violenza di genere è, come si è visto, una istanza trasversale agli schieramenti politici e lo dimostra l'accento posto su queste strutture sia dalle linee programmatiche del governo attuale sia in quelle del governo precedente.

Un elemento di criticità ravvisabile sul territorio trentino è l'assenza di una Casa di Accoglienza, dotata di particolari misure di sicurezza, direttamente collegata al Centro Antiviolenza, che potrebbe rispondere in maniera adeguata e competente alle emergenze Antiviolenza 24 ore su 24 e in cui la donna possa essere seguita da operatrici qualificate, sempre presenti, nel suo percorso di uscita in sicurezza dalla violenza.

Se pensiamo che, dalle istituzioni europee, viene ritenuto ottimale che vi sia un posto letto in un Centro Antiviolenza ogni 7500 abitanti e che, in Trentino, a fronte di 513.000 abitanti, vi è un solo Centro Antiviolenza e, oltre a tutto, sprovvisto di una casa rifugio ad esso collegata, possiamo toccare con mano quanto siamo distanti anni luce dalle indicazioni e dai parametri europei.

Ecco perché per potenziare l'efficacia di interventi di prevenzione e di contrasto del fenomeno della violenza in Trentino le iniziative legislative necessarie, sono quelle miranti alla valorizzazione e alla promozione della specifica esperienza dei Centri Antiviolenza (in Trentino, nei primi sei anni di attività il Centro Antiviolenza di Trento, creato dal Coordinamento Donne di Trento in convenzione con la Provincia autonoma di Trento ha seguito già 855 donne) come avviene nelle altre regioni italiane, in cui ciò è indice di una effettiva volontà di affrontare con strumenti adeguati la problematica della violenza di genere.

Ad un problema specifico si deve infatti rispondere con strutture e formazioni specifiche. L'istituzione dei Centri Antiviolenza – Case di Accoglienza infatti è una affermazione che si colloca dentro una volontà prettamente politica di dire no alla violenza, e di dirlo riconoscendo appieno i sottili meccanismi che stanno alla base delle situazioni di violenza, riconoscimento che sta alla base della pratica professionale dei Centri AntiViolenza.

Per questi motivi, l'istituzione dei Centri AntiViolenza è una semplice e fondamentale istanza di principio per chi crede fermamente nel valore del dire no alla violenza di genere e ha a cuore il benessere e la vita stessa delle donne.

In questo senso va anche la proposta di legge qui di seguito presentata.